

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo**
- Art. 2 - Definizioni**
- Art. 3 - Attività sportive**
- Art. 4 - Competenze**
- Art. 5 - Pianificazione dell’attività**

TITOLO II MODALITÀ PER L’USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 6 - Modalità di gestione degli impianti**
- Art. 7 - Vigilanza**
- Art. 8 - Tipologia degli affidamenti**

TITOLO III AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

- Art. 9 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica**

- ## **TITOLO IV AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA**
- Art. 10 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica**

TITOLO V ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI

- Art. 11 Richieste per uso continuativo**
- Art. 12 Criteri di priorità nelle assegnazioni**
- Art. 13 Utilizzo scolastico**
- Art. 14 Richieste per uso saltuario**
- Art. 15 Rinunce**
- Art.16 Tariffe e modalità di pagamento**
- Art. 17 Accesso e utilizzo degli impianti**
- Art. 18 Norme generali di comportamento**
- Art.19 Uso occasionale per manifestazioni**
- Art. 20 Sanzioni**

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 21 Disposizioni transitorie**
- Art. 22 Verifica e controllo**
- Art. 23 Entrata in vigore**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale compresi quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici e le relative attrezzature sono destinati esclusivamente ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per impianto sportivo qualsiasi spazio all'aperto o locale attrezzato per lo svolgimento della pratica sportiva, di proprietà del Comune o di proprietà di altri soggetti ma nella disponibilità del Comune.
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo secondo le regole del CONI;
- c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
- d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- f) per impianti a rilevanza economica, quelli in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione;
- g) per impianti privi di rilevanza economica, quelli non grado di produrre utili.

Art. 3 - Attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

- a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti;

Art. 4 - Competenze

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- a) il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
- b) la Giunta comunale:
 - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti
 - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti;
 - all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, classifica altresì l'eventuale rilevanza economica degli impianti prendendo atto delle risultanze della relazione istruttoria dell'ufficio tecnico competente al quale spetta l'accertamento della sussistenza o meno della rilevanza economica degli impianti;
 - individua i criteri generali per l'assegnazione in uso degli spazi;
 - svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
- c) il servizio competente dell'Amministrazione comunale (dirigente o posizione organizzativa nei comuni privi di dirigenza):
 - individua i criteri specifici per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;
 - provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;
 - esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi.

Art. 5 - Pianificazione dell'attività

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, annualmente il Responsabile del servizio (dirigente o posizione organizzativa nei comuni privi di dirigenza) provvede con apposita determinazione:

1. definire quando già non esista la mappatura degli impianti sportivi comunali distinguendo tra quelli non a rilevanza economica e quelli a rilevanza economica;
2. individuare, quando non sia già in atto una convenzione pluriennale per la loro gestione, il tipo di rapporto convenzionale per la gestione degli impianti non a rilevanza economica;
3. determinare, quando non sia già in atto un contratto pluriennale per la loro gestione, il tipo di affidamento per la gestione degli impianti a rilevanza economica tra quelli previsti dalla legge e quindi: contratto di appalto o contratto di concessione di servizi;
4. individuare gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali;
5. individuare le fasce di utilizzo dell'impianto per le attività delle scuole, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, per le attività delle aggregazioni spontanee e per le attività del gestore non soggette a vincoli tariffari;
6. stabilire i criteri per la programmazione dell'uso di ogni impianto nelle fasce individuate per le attività delle scuole, per le attività di base, per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, dal lunedì al venerdì compresi di ogni settimana.

TITOLO II

MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 - Modalità di gestione degli impianti

Il Comune può gestire direttamente gli impianti sportivi avvalendosi del personale dipendente e procurandosi i beni e servizi necessari con le modalità previste dalle normative vigenti, perseguendo l'efficienza e l'economicità della gestione, salvaguardandone l'uso pubblico.

Qualora il Comune non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione degli impianti è affidata a terzi, siano essi Società ed Associazioni sportive dilettantistiche iscritte ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad Enti di Promozione Sportiva operanti a livello nazionale nonché al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituite presso il C.O.N.I., o ad Enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate riconosciute dal C.O.N.I. ,ai sensi del decreto legislativo 36/2021, individuate nelle opportune sedi di gara meglio dettagliate al comma 2.

Nel caso in cui non sia ritenuta vantaggiosa la gestione diretta il Comune può affidare a terzi:

1. L'affidamento degli impianti con gestione a titolo oneroso¹ nel pieno e rigoroso rispetto del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti)
2. L'affidamento degli impianti a titolo gratuito² non a rilevanza economica mediante affidamento alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali e viene formalizzato per il tramite di una convenzione che disciplina i reciproci impegni.
3. Laddove l'impianto sia qualificabile come impianto non a rilevanza economica l'Ente è comunque tenuto ad applicare il D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti) se elargisce somme di denaro che non siano strettamente funzionali e documentate per la copertura delle spese di manutenzione dell'impianto.

Art. 7 – Responsabilità e Vigilanza

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare a persone o cose nello svolgimento delle attività nelle strutture sportive, fatto salvo i rischi RCT che restano a suo carico.

1. Il concessionario risponde al Comune e al terzo gestore, per qualsiasi danno arrecato alle strutture durante l'utilizzo delle stesse. S'intende quindi che anche nel caso di incontri con altre squadre il concessionario è direttamente responsabile delle strutture, sia per i danni recati dagli atleti che per quelli recati dal pubblico. Il concessionario deve quindi predisporre un adeguato servizio di vigilanza. Il Comune, o il terzo gestore, nel caso vengano identificati i responsabili dei danni e questi non siano atleti o dirigenti del concessionario, hanno facoltà di rivalersi direttamente su di loro. Ne consegue che il concessionario dovrà tempestivamente segnalare tali eventi dolosi al terzo gestore, per consentire di addebitare il corrispettivo economico necessario a riparare i danni ai colpevoli e non al concessionario stesso.
2. I concessionari sono tenuti a far rispettare il presente regolamento ai propri atleti e dirigenti ed hanno altresì il dovere di controllare che il loro comportamento sia improntato ad elementari norme di educazione e rispetto del bene pubblico. In caso di mancata osservanza di quanto sopraddetto, il comune potrà avvalersi della facoltà di revocare l'utilizzo, così come previsto.
3. Il gestore d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.

¹ Gestione dalla quale il gestore tragga un utile ovvero venga remunerato dall'Ente per l'esercizio della sua attività.

² Gestione dalla quale il gestore non tragga alcun utile in quanto lo svolgimento delle attività viene prestato a titolo assolutamente gratuito.

4. Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

5. Il gestore, ed il competente servizio comunale, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti.

6. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sul gestore.

Art. 8 - Tipologia degli affidamenti

1. Le tipologie degli affidamenti a terzi sono le seguenti:

- a) affidamento per la gestione di impianti privi di rilevanza economica di cui all'art. 2, lett. g);
- b) affidamento per la gestione di impianti con rilevanza economica di cui all'art. 2, lett. f);

TITOLO III

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Art. 9 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. L'affidamento degli impianti non a rilevanza economica gestiti a titolo gratuito avviene mediante affidamento alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali e viene formalizzato per il tramite di una convenzione che disciplina i reciproci impegni.

2. A tutela della massima trasparenza nella gestione dei beni pubblici, in ragione della natura dell'impianto, della sua storia e del suo contesto, ai fini dell'individuazione del soggetto più idoneo cui affidare la gestione, il servizio competente, potrà motivatamente procedere previo sondaggio informale ovvero con avviso di manifestazione di interesse.

3. Per sondaggio informale si intende un semplice avviso da pubblicarsi sul sito dell'Ente che contenga le seguenti indicazioni:

- Oggetto dell'affidamento: impianto sportivo (...) con la seguente consistenza (...);
- Durata del rapporto di gestione;
- Requisiti di idoneità per gestirlo;
- Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste;
- Criteri di scelta per l'affidamento nel caso vi fossero più candidati.

4. Per avviso di manifestazione di interesse si intende un avviso articolato nel quale, le voci di cui sopra, sono integrate con quelle relative alle regole di scelta del soggetto cui affidare la gestione a

seguito di valutazione comparativa di proposte progettuali e del relativo piano economico finanziario per la gestione dell'impianto.

TITOLO IV

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

Art. 10 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. L'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica ovvero di impianti privi di rilevanza economica, ma per i quali il Comune attribuisca un corrispettivo di gestione, ulteriore rispetto il mero rimborso delle spese documentate di manutenzione dell'impianto, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dal D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il contratto (appalto o concessione) di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:

- a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- b) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario (se trattasi di concessione);
- c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
- d) il pagamento da parte del gestore di tutte le utenze e dei consumi (se trattasi di concessione);

3. Il concessionario ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla convenzione.

4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta comunale.

5. La Giunta comunale definisce inoltre con deliberazione:

- a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e gestore;
- b) gli indicatori di efficienza gestionale;
- c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia;
- d) la durata del rapporto giuridico, che verrà indicata negli atti di affidamento di cui al comma 1.

TITOLO V

ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 11 Richieste per uso continuativo

1. Le domande d'assegnazione per uso continuativo devono essere presentate per iscritto, ogni stagione sportiva, entro la data stabilita dall'Ufficio competente su apposito modulo, all'Ufficio

Competente Laddove previsto dalla convenzione o dal contratto, le domande devono essere invece presentate al “terzo gestore”.

I moduli per le richieste da inoltrare al Comune, e la relativa scadenza saranno pubblicati ogni anno sul sito del Comune <http://www.comune.sedini.ss.it> sezione modulistica o reperibili presso gli uffici competenti..

2. Sulla base delle domande ricevute, il soggetto individuato in opportuna sede di gara (Comune o “terzo gestore”), entro l’apertura della nuova stagione sportiva e nel rispetto delle priorità di cui all’articolo 12, definisce il calendario di uso degli impianti sportivi che rimarrà in vigore per tutta la stagione sportiva.

3. Le domande pervenute dopo la data di scadenza vengono prese in esame successivamente alla compilazione dei calendari d’utilizzo, in funzione degli eventuali orari e spazi residui disponibili.

Art. 12 Criteri di priorità nelle assegnazioni

1. Gli impianti sportivi sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze dei Sedinesi.

2. Il Comune, o il “terzo gestore”, soddisfa le richieste dei soggetti richiedenti in base ai criteri di priorità del presente articolo, ovvero:

a) al fatto che le società sportive o associazioni sportive dilettantistiche abbiano sede legale nel Comune di Sedini;

b) al seguente ordine di priorità delle attività svolte in modo continuativo:

- attività professionistiche e agonistiche, giovanili di avviamento allo sport, di formazione, centri per la terza età e per portatori di disabilità;

- allenamenti di società amatoriali;

- attività motorie per adulti;

c) al comportamento tenuto dal concessionario nel corso delle eventuali precedenti concessioni;

d) all’accertamento che il concessionario richiedente non svolga attività a fini di lucro;

f) alla modalità di utilizzo degli impianti, dando priorità alle richieste che prevedono l’utilizzo dell’impianto a “mezzo campo”.

3. L'assegnazione mirerà prioritariamente a concedere a chi ne faccia richiesta due/tre momenti della settimana in cui allenarsi per un massimo di due ore l'uno. In questa prima fase di assegnazione, nel caso due richieste risultino sovrapposte per palestra e fascia oraria, verrà data priorità alle richieste di utilizzo dell'impianto a mezzo campo. In caso di ulteriore sovrapposizione tra due richieste, si darà priorità alla richiesta la cui squadra conta il maggior numero di atleti, fatta salva la dichiarazione della presenza di almeno 10 atleti per ogni allenamento, con esclusione di tecnici e dirigenti non giocatori ovvero di un numero massimo compatibile con le caratteristiche dell'impianto. In caso di ulteriore parità, si darà priorità alla richiesta con il maggior numero di atleti residenti nel comune di Sedini. In caso di ulteriore parità, si darà priorità alla squadra della categoria più giovane per età. Ai fini di garantire due allenamenti ad ogni squadra, le richieste sovrapposte ad altre e non aventi la priorità verranno dirottate in altra data, fascia oraria o palestra del territorio comunale.

4. Qualora le richieste di concessione, pervenute al Comune o al terzo gestore siano in numero eccedente o concomitante rispetto agli spazi disponibili, l'assegnazione delle eventuali richieste di disponibilità successive al secondo turno settimanale avverrà ripartendo gli orari rimasti disponibili, con le medesime priorità precedentemente elencate.

A parità di priorità di cui ai commi precedenti hanno prevalenza, nell'ordine:

a) i soggetti che da più anni svolgono l'attività sul territorio;

b) i soggetti che svolgano attività d'avviamento allo sport e che sviluppino un settore agonistico giovanile;

c) i soggetti che non svolgano attività a fine di lucro.

6. Le società e le associazioni sportive che fanno richieste di utilizzo impianti per proporre attività sportive dalle medesime non proposte nell'anno precedente ma già presenti nell'offerta sportiva di altre associazioni o società nell'anno precedente non godranno, per quelle sole richieste, dei criteri di priorità di cui ai punti precedenti. Tali richieste verranno accordate al netto della disponibilità di turni residua dopo le aggiudicazioni delle altre richieste precedentemente descritte.

7. Se al termine dell'accoglimento delle domande precedentemente descritte gli impianti comunali avranno ancora capacità ricettiva, verranno accolte anche le richieste di cui al punto sei. In caso di ulteriore disponibilità residua, verranno accolte anche le richieste di società sportive con sede esterna al comune di Sedini.

8. Il Comune si riserva la facoltà di concedere l'uso di impianti diversi da quelli richiesti, purché idonei alla attività sportiva praticata, in funzione della disponibilità di spazio e orari e

salvaguardando le politiche di sviluppo e promozione sportiva del Comune medesimo, ovvero al fine di garantire la massima fruibilità degli impianti.

Art. 13 Utilizzo scolastico

1. Il Comune può utilizzare le strutture sportive comunali inserite nei plessi scolastici sulla base di appositi accordi, previa definizione da parte degli istituti del loro calendario d'utilizzo nelle ore di apertura della scuola e all'interno del calendario scolastico ordinario.

2. L'uso degli altri impianti sportivi da parte delle istituzioni scolastiche è concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico negli orari di apertura delle scuole, al fine dello svolgimento delle lezioni di educazione motoria. Le scuole possono presentare, con le modalità indicate all'Art.10, richieste di utilizzo degli impianti sportivi in orario extrascolastico, che verranno accolte compatibilmente con le attività già programmate.

Art. 14 Richieste per uso saltuario

1. Le domande di assegnazione per uso saltuario devono essere presentate, per iscritto e con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di utilizzo, direttamente al terzo gestore o all'Ufficio Comunale competente, in base a quanto indicato dalle convenzioni di gestione dell'impianto richiesto.

2. Nel caso di più richieste concomitanti, vale la data di arrivo della richiesta in forma scritta.

3. I soggetti che intendono utilizzare gli impianti di cui al presente regolamento per l'apertura di campi estivi o centri estivi durante i mesi di chiusura delle scuole devono presentare la domanda a partire dal 1° Marzo ed entro il 31 Maggio di ogni anno. Le richieste saranno accolte con i seguenti criteri di priorità, soggetti ad assegnazione di punteggio a cura dell'ufficio sport:

- soggetti organizzatori aventi sede legale nel Comune di Sadini;
- orario di apertura giornaliero (al fine di favorire una maggiore conciliazione vita-lavoro alle famiglie);
- capacità ricettiva dell'offerta (numero di bambine e bambini accoglibili).

Art. 15 Rinunce

1. Eventuali rinunce temporanee agli spazi assegnati dovranno essere comunicate in forma scritta all'Ufficio Sport del Comune con almeno 15 giorni di preavviso, in caso contrario saranno richiesti i pagamenti anche per i turni non utilizzati.

2. Anche nel caso in cui il concessionario volesse rinunciare in via definitiva agli spazi assegnati deve darne comunicazione scritta all'Ufficio Sport con almeno 15 giorni di preavviso rispetto al primo turno del quale non volesse usufruire, in caso contrario saranno richiesti i pagamenti per i turni non utilizzati. La rinuncia non esime tuttavia dall'obbligo del pagamento dell'intera tariffa prevista per lo spazio ottenuto in concessione per uso continuativo, per il periodo di due mesi successivi alla rinuncia comunicata nel modo prima indicato.

Art.16 Tariffe e modalità di pagamento

1. Il Comune fissa le tariffe massime d'uso che vengono approvate dalla Giunta Comunale;
2. L'importo economico dovuto per l'utilizzo degli impianti sportivi deve essere saldato, a cadenze periodiche, al Comune, nel caso di gestione diretta dell'impianto, o al terzo gestore, se previsto nel contratto o convenzione, sulla base della rendicontazione d'utilizzo presentata.
3. Per ragioni di carattere organizzativo potrà essere richiesta la corresponsione di acconti da versarsi anticipatamente, salvo conguaglio al termine della stagione sportiva.
4. Annualmente, con apposita delibera di Giunta, il Comune si riserva di applicare ai tariffari l'adeguamento ISTAT.

TITOLO VI UTILIZZO

Art. 17 Accesso e utilizzo degli impianti

1. Il montaggio e lo smontaggio delle specifiche attrezzature utilizzate deve avvenire nel tempo d'uso del turno assegnato e autorizzato.
2. I concessionari, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata qualora non già presenti nell'impianto.
5. La struttura, e i relativi spogliatoi, non potranno essere resi accessibili, nel caso di minori, se non alla presenza di un dirigente, insegnante o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società, associazione, classe o gruppo di utenti, per tutto il tempo di permanenza dei minori all'interno della struttura sportiva.
6. Il concessionario deve garantire, in modo continuativo, nei turni assegnatigli presso gli impianti oggetto del presente regolamento, un numero minimo di 10 presenze.

7. Le palestre comunali rispetteranno i giorni di chiusura stabiliti dall'Amministrazione Comunale, che saranno comunicati in via preventiva all'inizio dell'attività sportiva, salvo diversa disposizione dell'autorità scolastica.

Art. 18 Norme generali di comportamento

1. In tutti gli impianti sportivi è vietato fumare.

2. Nell'utilizzo degli impianti sportivi devono essere rispettate le seguenti regole:

a) i partecipanti alle attività sportive devono accedere agli impianti esclusivamente con apposite calzature indossate all'interno dell'impianto stesso;

b) è vietato montare e smontare attrezzature sportive se non autorizzati dal terzo gestore o dal Comune;

c) è vietato utilizzare gli impianti sportivi al di fuori degli orari autorizzati o svolgere attività diverse da quelle autorizzate;

d) è vietato introdurre automezzi, motocicli e qualsiasi altro veicolo non autorizzato;

e) i rifiuti devono essere riposti negli appositi contenitori;

f) le associazioni e i gruppi sportivi sono tenuti a far rispettare il presente regolamento ad hanno altresì il dovere di controllare che il comportamento dei propri atleti sia improntato ad elementari norme di educazione;

g) l'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dalla C.P.V.L.P.S. (Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo), pertanto coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno avere cura di limitare il numero degli spettatori a quello previsto nel verbale di agibilità rilasciato dal C.P.V.L.P.S.;

h) i soggetti utilizzatori sono tenuti a collaborare con l'amministrazione nell'organizzazione di iniziative volte a promuovere la pratica sportiva di base e l'accesso all'attività sportiva per tutti, nonché operare per contrastare l'abbandono sportivo.

Inoltre le Società Sportive o Associazioni dovranno comunque attenersi a comportamenti atti a difendere e promuovere tra coloro che organizzano e divulgano la pratica sportiva (in particolare le società sportive a diretto contatto con bambini, adolescenti, genitori), quei valori etici che ne costituiscono la forza ed il senso profondo del fare sport. Nello specifico le società sportive, gli

allenatori, lo staff tecnico, gli atleti che svolgono attività all'interno degli impianti sportivi del Comune di Sedini:

a) devono rifiutare ogni forma di doping;

b) devono avere atteggiamenti di rispetto con le altre società sportive, gli allenatori, lo staff tecnico, gli atleti che usufruiscono degli stessi impianti;

c) devono avere atteggiamenti di rispetto verso i giudici durante le gare, sicuri che le decisioni di questi ultimi siano sempre prese in buona fede ed obiettivamente;

d) devono tenere un comportamento esemplare e usare sempre un linguaggio appropriato ed educato;

e) non devono esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per perseguimento dei soli risultati sportivi;

f) devono vigilare sulla salute degli atleti, garantendo assistenza e buona cura, utilizzando metodi non aggressivi per l'organismo e facendosi carico nel contempo di una azione educativa e garantire che la salute e il benessere psico-fisico degli atleti venga prima di qualsiasi altra considerazione;

g) devono incentivare e garantire l'inclusione sociale di soggetti con disabilità e soggetti con problematiche sociali e/o assistiti dai servizi sociali, laddove ci sia la possibilità di un possibile adeguato inserimento;

3. Si consiglia inoltre, in occasione di eventi con grande affluenza di pubblico, di limitare la vendita di prodotti in lattina o in contenitore in vetro.

Art.19 Uso occasionale per manifestazioni

1. Coloro che intendessero ottenere l'uso degli impianti sportivi per manifestazioni occasionali, sportive e non, sono tenuti a presentare domanda scritta all'Ufficio Competente o direttamente al terzo gestore e per conoscenza agli Uffici Comunali in base a quanto indicato dalle convenzioni di gestione dell'impianto richiesto.

Tali richieste dovranno essere presentate con almeno 15 giorni di anticipo dalla data prevista per la manifestazione. Nella domanda dovranno essere elencate le caratteristiche e le finalità della manifestazione, il giorno o i giorni per cui si richiede la concessione e i relativi orari.

2. Il Comune si riserva di verificare, in accordo con l'eventuale terzo gestore, la disponibilità dell'impianto e, in ogni caso, per le manifestazioni extrasportive il Comune può decidere di non rilasciare la concessione con provvedimento adeguatamente motivato.

3. In generale nel caso che gli impianti sportivi siano utilizzati per svolgervi manifestazioni per le quali siano richieste specifiche licenze o autorizzazioni di pubblica sicurezza, sanitarie o di qualsiasi altro tipo, la relativa concessione è subordinata al possesso delle licenze e autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.

4. Nel caso le manifestazioni prevedano l'accesso del pubblico su una pavimentazione o manto erboso particolarmente delicato, il Comune subordina l'assegnazione all'impegno da parte del concessionario a proteggerlo con idonee coperture ed, eventualmente, a prestare una idonea cauzione.

5. Il concessionario è tenuto a utilizzare gli impianti con tutte le cautele necessarie, in rapporto alla manifestazione, per evitare danni di qualsiasi genere; il concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, interamente senza riserve ed eccezioni per danni che dovessero derivare a persone o cose, tanto all'interno quanto all'esterno dell'impianto in occasione della manifestazione.

6. Il concessionario risponde nei confronti del Comune e del terzo gestore per tutti i danni agli impianti sportivi da chiunque arrecati, e quindi dovrà risarcire i danni che dovessero verificarsi in conseguenza e in dipendenza della concessione, prima, durante e dopo l'utilizzo degli impianti medesimi.

7. In ragione della tipologia della manifestazione il Comune può subordinare il rilascio della concessione alla presentazione di idonee polizze assicurative che coprano le responsabilità per i danni di cui ai commi 5 e 6.

8. Il concessionario ha l'obbligo, al termine della manifestazione, di lasciare l'impianto sportivo nelle medesime condizioni nelle quali gli è stato consegnato, fatta eccezione delle pulizie.

9. E' previsto il pagamento di un canone per lo svolgimento di manifestazioni, come fissato in apposito tariffario ridefinito annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 20 Sanzioni

1. La violazione dei divieti di cui all'articolo 17, comma 2, ove non configuri un reato o sia diversamente sanzionato, comporta la sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

2. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda agli articoli da 1 a 28 della legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Quando la violazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale il pagamento della sanzione non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 Disposizioni transitorie

1. Le convenzioni e i contratti per la concessione in gestione di impianti e strutture potranno riportare ulteriori e più dettagliate norme regolamentari relative ad aspetti specifici e particolari dei singoli impianti sportivi.

2. Le convenzioni e i contratti attualmente vigenti che riportano clausole in contrasto con il presente regolamento restano pienamente validi. Alla scadenza le nuove convenzioni o contratti dovranno essere adeguati al presente regolamento.

Art. 22 Verifica e controllo

1. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare, nei modi e nei tempi che riterrà opportuni, tutti i controlli necessari a garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

Art. 23 Entrata in vigore

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento degli Impianti Sportivi Comunali", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 29.03.2001.

2. Il presente regolamento avrà carattere sperimentale per un periodo di un anno, durante il quale sarà possibile apportare modifiche. Trascorso questo termine, il regolamento si intenderà confermato.